

**Circolare Minindustria N. 3482 / C  
Prot. n. 502695 del 21 03 2000  
L. 13 04 1999, n. 108 – Nuove Norme  
in Materia di Punti di Vendita per la  
Stampa Quotidiana e Periodica..**

In relazione ai numerosi quesiti concernenti la legge di cui all'oggetto, la scrivente Direzione Generale fa presente quanto segue.

1. L'art. 1, comma 1, n. 3, della legge n. 108 del 1999 dispone la possibilità di effettuare la sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali quotidiani e periodici, in predeterminati esercizi commerciali, tra i quali, "le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120".

Ciò premesso, si osserva che le strutture di vendita richiamate sono, ai sensi del predetto art. 1, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 114, "le medie strutture di vendita" ossia, "gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti."

Trattasi, pertanto, degli esercizi denominati medie strutture, con superficie di vendita compresa tra i 150 mq e 1500 mq o tra i 250 mq e i 2500 mq a seconda della classe demografica di appartenenza dei comuni nei quali sono collocati e salva la possibilità di diversa individuazione da parte regionale delle zone alle quali applicare detti limiti massimi di superficie "in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica" (cfr. art. 10, comma 4, d.lgs. 114).

In conseguenza di quanto sopra e, visto il tenore della disposizione della legge n. 108, ad avviso della scrivente, gli esercizi ai quali poter applicare la sperimentazione, non possono essere quelli individuati con la locuzione "grandi strutture di vendita" dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 114.

2. L'art. 1, comma 3, della legge n. 108, prevede che "i punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della legge e, fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114" (cfr. art.1, comma 3).

Al riguardo, la scrivente ritiene quanto segue.

La legge n. 108 con l'art. 1 aggiunge quanto in essa previsto all'undicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Di conseguenza, salvo gli aspetti relativi alla sperimentazione, resta fermo quanto previsto dal citato art. 14 della legge n. 416, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 67.

Ciò significa che per l'esercizio della vendita di giornali e riviste permane sia il regime di pianificazione che quello autorizzatorio, considerato che resta vigente la disposizione di cui al citato art. 7 della legge n. 67 che prevede che "le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni", nonché tutte le altre disposizioni in esso contenute e concernenti, in via generale, l'esercizio dell'attività commerciale specificamente finalizzata alla vendita dei prodotti in discorso, ivi comprese le esclusioni dal regime autorizzatorio sancite dalle lettere a), b), c) e d) del predetto articolo.

3. Conseguentemente a quanto sopra esplicitato, quanto previsto al comma 3 della legge n. 108 comporta, in materia di esercizio dell'attività di vendita di giornali e riviste, l'applicabilità solo di alcune disposizioni della disciplina generale recata dal decreto legislativo n. 114.

Nello specifico:

- a) il possesso dei requisiti generali per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5, comma 2, considerato che non possono ritenersi applicabili quelli di cui al comma 5 del medesimo articolo, trattandosi di attività non alimentare, e che l'art. 26, comma 6 ha abrogato, fra l'altro, la legge n. 426 del 1971 e il Registro esercenti il commercio da essa previsto (salvo le disposizioni concernenti il registro relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217);
- b) la possibilità per i titolari di rivendite esclusive di giornali e periodici di vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
- c) l'applicabilità dell'istituto della comunicazione al comune competente per territorio di cui all'art. 26, comma 5, del decreto legislativo n. 114, in caso di cessazione dell'attività o di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge n. 67 ("l'esercizio delle rivendite fisse (...) può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado. E' consentita la

collaborazione di terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio o di superamento dell'età pensionabile").

4. Si richiama l'attenzione, infine, sulla disposizione di cui all'art. 26, comma 6, del decreto n. 114, la quale ha soppresso, tra l'altro, la voce n. 50 della tabella c) allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1994, n. 407.

Conseguentemente, non è applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di giornali e riviste, l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si conclude precisando che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale il testo della presente circolare è stato trasmesso, non ha comunicato alla scrivente eventuali osservazioni.

Resta fermo che, ove non concordi su quanto esplicitato nel restante testo, il predetto Dipartimento, al quale la presente è inviata per conoscenza, è pregato di far conoscere alla scrivente ed ai soggetti in indirizzo le proprie eventuali determinazioni.

Gli UU.PP.I.CA. sono pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i comuni delle rispettive circoscrizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Piero Antonio Cinti)

---

**note**

---